

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 9/2024 DEL 06.02.2024

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA).

Il sostituto del Direttore Generale

VISTA la Legge regionale n.15/2023 del 24 novembre 2023 Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, denominata ASVI Sardegna, con sede legale in Ozieri (SS);

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 30 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm., in base al quale in caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate fino all'individuazione del nuovo direttore generale da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento e che, in mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale;

VISTO che il Dott. Raffaele Cherchi, inquadrato in ASVI Sardegna per gli effetti dell'art.8, comma 1 della legge regionale 15/2023 del 24 novembre 2023, essendo l'unico dirigente presente nella medesima agenzia, in assenza di designazione da parte dell'organo politico, esercita le funzioni di Sostituto del Direttore Generale in applicazione dell'art. 30 comma 1 della Legge regionale 31/98 del 13 novembre 1998 e ss.mm.

PREMESSO che:

a far data al 1° gennaio 2024 l'Agenzia ASVI Sardegna ha assunto le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 221/2012, che ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC - l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ove confluiscono i dati informativi concernenti gli appalti pubblici;

PRESO ATTO che:

ai sensi dell'articolo sopra richiamato, le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA) e di aggiornare annualmente i propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), quale soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa da fornire all'AUSA;



il soggetto individuato quale RASA deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed inoltre è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013;

il soggetto individuato quale RASA si configura come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che:

a decorrere dal 1° gennaio 2024 per le stazioni appaltanti è previsto il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Allegato II-4 del D.Lgs. 36/2023;

deputato all'accesso al servizio di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di presentare la domanda di qualificazione e l'iscrizione all'apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, è il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA);

RITENUTO

pertanto, necessario nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) unico per l'Agenzia ASVI Sardegna, che dovrà provvedere allo svolgimento di tutti i compiti connessi a tale nomina come previsti dalle norme vigenti in materia, identificato nella persona del dott. Raffaele Cherchi, in qualità di sostituto del Direttore Generale (ex art. 30 L.R. 31/98).

DETERMINA

1. Di nominare, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell'Agenzia AGRIS Sardegna, il dott. Raffaele Cherchi, in qualità di sostituto del Direttore Generale (ex art. 30 L.R. 31/98).
2. Di incaricare il suddetto Responsabile allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di questa Agenzia quando agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Di trasmettere il presente atto all'ANAC, se dalla stessa richiesto, di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'ASVI Sardegna.

Il sostituto del Direttore Generale
(ex art. 30 L.R. 31/98)

Dott. Raffaele Cherchi
firmato digitalmente